

**COMUNE DI BARZIO**  
**Provincia di Lecco**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Numero 26 del 06-07-15**

<b>DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2015.</b>
---

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di luglio alle ore 20:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

risultano:

<b>FERRARI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>ARRIGONI CINZIA</b>	<b>A</b>
<b>CANALI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>ORIANI FEDERICO F.</b>	<b>P</b>
<b>VIGANO' SAMUELE</b>	<b>P</b>	<b>BIANCHI PAOLO</b>	<b>A</b>
<b>CRIPPA SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>LOCATELLI BARBARA</b>	<b>P</b>
<b>AIROLDI PIERGIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>PILONI GIOVANNA R.</b>	<b>P</b>
<b>ARRIGONI NERI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>		

PRESENTI: 8

ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario, DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO FERRARI ANDREA assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

=====

**Soggetta a controllo**                    **N**  
**Immediatamente eseguibile**        **S**

**Soggetta a comunicazione**        **N**  
**Soggetta a ratifica**                    **N**

---

---

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2015.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**Tenuto conto** che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

**Dato atto** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

**Evidenziato** che la Legge di Stabilità 2014 ha istituito un'unica imposta comunale (IUC), composta da IMU, TASI, TARI e che l'art. 1, comma 703, della medesima Legge di Stabilità 2014 ha lasciato salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, salvo le modifiche indicate nella Legge e riportate nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 07.07.2014;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO

possibile aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO

possibile aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO

possibile riduzione fino allo 0,1 per cento.

4) IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO, IMMOBILI POSSEDUTI DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA', IMMOBILI LOCATI:

possibile riduzione dell'aliquota di base fino a 0,4 punti percentuali

5) FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori:

possibile riduzione dell'aliquota di base fino a 0,38 punti percentuali

**Tenuto conto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Atteso** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovverosia *“anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari”*;

**Evidenziato** che rimane riservato allo Stato unicamente il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

**Considerato** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

**Atteso** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

**Ritenuto opportuno** proporre al Consiglio Comunale le seguenti aliquote:

- |  |            |                                     |
|--|------------|-------------------------------------|
| - abitazione principale                | A1, A8, A9 | aliquota 4,5 per mille              |
| - altri fabbricati                     |            | aliquota 8,2 per mille              |
| - aree edificabili                     |            | aliquota 10,6 per mille             |
| - fabbricati rurali ad uso strumentale |            | non dovuta a partire dall'anno 2014 |

**Considerato altresì che:**

- ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d.l. n. 201/2011 *“la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”*;
- ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 *“per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”*;

- con deliberazioni di C.C. nn. 15/2007 – 38/2009 – 63/2009, veniva approvato apposito prospetto ricognitivo effettuato secondo le indicazioni dell'ex P.R.G.
- i valori a suo tempo deliberati con le citate deliberazioni consiliari hanno mero carattere indicativo stante che per le aree fabbricabili il valore è quello risultante dai valori di mercato;

**Dato atto che** per quanto non specificamente ed espressamente riportato si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, per quanto applicabili nonchè alla Legge di Stabilità per l'anno 2014

**Vista** la deliberazione di G.C. n.51 del 28.04.2015 con la quale sono state proposte le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015;

Udito l'intervento del Consigliere **Locatelli** che afferma di apprezzare lo sforzo dell'Amministrazione Comunale di non infierire ulteriormente sui cittadini già tartassati.

**Visto** il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 30.06.2015 pervenuto agli atti comunali in data 01.07.2015 al n.0003505 di prot.

**Acquisito** il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012;

**Con** voti unanimi favorevoli

## DELIBERA

**1) Di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2015:**

- |  |            |                                     |
|--|------------|-------------------------------------|
| - aliquota abitazione principale       | A1, A8, A9 | aliquota 4,5 per mille              |
| - altri fabbricati                     |            | aliquota 8,2 per mille              |
| - aree edificabili                     |            | aliquota 10,6 per mille             |
| - fabbricati rurali ad uso strumentale |            | non dovuta a partire dall'anno 2014 |

**3) Di dare atto** che il gettito presunto IMU per l'esercizio 2015 è stimato in € 1.200.000,00 al netto del Fondo di Solidarietà Comunale;

**4) Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 5) di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000, dando atto che il presente punto è stato deliberato con voti unanimi favorevoli con separata votazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to FERRARI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA  
PADRONAGGIO

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Responsabile di pubblicazione Atti il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line posto sul sito istituzionale dell'Ente dal giorno 10-07-15 al giorno 25-07-15.

Barzio, lì 10-07-15

IL RESPONSABILE  
PUBBLICAZIONE ATTI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA  
PADRONAGGIO

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-07-2015

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione di cui all'art.134, comma 3 D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi;

[X] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì 10-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to DOTT.SSA MARIAGRAZIA PADRONAGGIO

---

---

**COPIA CONFORMA ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 06-07-15.**

Barzio, lì 10-07-15.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

---